

Brescia, lì 19.10.2015

SPETT.LE CLIENTE

## **LE VENDITE A DISTANZA – ECOMMERCE INDIRETTO NEI CONFRONTI DI CLIENTI UE ED EXTRAUE**

Per le operazioni riconducibili al commercio elettronico "indiretto", la disciplina applicabile, ai fini IVA, nei rapporti "B2C", cioè con "privati consumatori", è quella delle **vendite per corrispondenza**.

Nel caso in cui i beni siano destinati ad essere **trasportati/spediti al di fuori dell'Unione europea**, è opportuno emettere specifica fattura per gestire al meglio i resi, ma anche perché la fattura è richiesta, in dogana, ai fini del vincolo dei beni all'operazione di esportazione. Tale documento, pertanto, deve essere emesso con l'annotazione "operazione non imponibile" e con l'eventuale indicazione della norma, comunitaria o nazionale, di riferimento, così come stabilito dall'art. 21, comma 6, lett. b), del D.P.R. n. 633/1972. Il fornitore nazionale deve, inoltre, acquisire la prova dell'avvenuta esportazione, di regola costituita dal **messaggio elettronico** che la dogana di uscita invia alla dogana di partenza al più tardi, salvo casi giustificati da circostanze particolari, il giorno lavorativo successivo a quello in cui i beni lasciano il territorio doganale comunitario.

In caso, invece, di cessione a favore di **consumatori finali di altri Paesi membri dell'Unione europea**, l'art. 41, comma 1, lett. b), del D.L. n. 331/1993 considera:

- l'IVA resta, è **dovuta in Italia** se l'ammontare delle cessioni effettuate in altro Stato membro non ha superato nell'anno solare precedente e non supera in quello in corso la soglia di 100.000,00 euro, ovvero l'eventuale minore ammontare al riguardo stabilito da questo Stato a norma dell'art. 34 della Direttiva n. 2006/112/CE ([http://ec.europa.eu/taxation\\_customs/taxation/vat/traders/vat\\_community/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/traders/vat_community/index_en.htm)).
- **non imponibili IVA** le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni diversi da quelli soggetti ad accisa, trasportati/spediti dal cedente o per suo conto nel territorio di altro Stato membro nei confronti di cessionari non tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa.

In merito alla locuzione "cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili", la norma di interpretazione autentica, ha precisato che la stessa deve intendersi riferita alle cessioni di beni con trasporto/seduzione a destinazione da parte del cedente, **a nulla rilevando le modalità di effettuazione dell'ordine di acquisto**. In pratica, l'applicazione dell'IVA nel Paese di destinazione opera anche quando la cessione sia conclusa presso il punto di vendita del fornitore, purché il relativo trasporto/spedizione sia **curato da quest'ultimo o da terzi per suo conto** (circolare dell'Agenzia delle Entrate 13 giugno 2006, n. 20, § 3 e risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 31 marzo 2005, n. 39).

Operativamente, per le **vendite "sopra-soglia"** o per quelle effettuate a seguito dell'opzione per l'applicazione dell'IVA nel Paese di destinazione, il fornitore italiano deve identificarsi ai fini IVA (direttamente o per mezzo di un rappresentante fiscale) nello Stato membro di destinazione dei beni e addebitare la relativa imposta, calcolata con l'aliquota vigente in tale Stato.

A tal fine, è **possibile emettere un'unica fattura** valida ai fini sia italiani, sia del Paese di destinazione, con indicazione:

- in luogo dell'ammontare dell'imposta, che si tratta di operazione non imponibile e con l'eventuale specificazione della relativa norma, comunitaria o nazionale (in quest'ultima ipotesi, l'art. 41, comma 1, lett. b), del D.L. n. 331/1993);
- dell'imposta estera.

Nell'ipotesi considerata, il fornitore nazionale emette la **fattura in triplice copia**, di cui una per il cliente e una per la posizione IVA locale, e – come indicato dalla C.M. 23 febbraio 1994, n. 13-VII-15-464 (§ B.2.1) – presenta il **modello INTRA 1-bis ai fini fiscali e ai fini statistici**, in relazione al periodo (mensile o trimestrale) in cui la fattura è registrata o soggetta a registrazione.

**Studio Dott. Begni & Associati**